



Modulo 6: Sorveglianza di organismi nocivi particolarmente pericolosi per il bosco

Un modulo dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco

Base legale: [ordinanza sulla salute dei vegetali \(OSaIV\)](#)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Servizio fitosanitario federale SFF

Nota editoriale

Valenza giuridica

La presente pubblicazione è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo luogo alle autorità esecutive, essa concretizza le prescrizioni del diritto federale in materia ambientale in merito a concetti giuridici indeterminati e alla portata e all'esercizio della discrezionalità nell'intento di promuovere un'applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni sono conformi al diritto federale. Sono ammesse soluzioni alternative, purché conformi al diritto vigente.

Editore

Servizio fitosanitario federale (SFF), un servizio comune dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

L'UFAG è un ufficio del Dipartimento federale dell'economica, della formazione e della ricerca (DEFR).

Redazione

Aline Knoblauch (SFF, UFAM)

Accompagnamento

Gruppo di lavoro Sorveglianza del territorio:

Jürg Hassler (Cantone GR); Tamara Herzig (Cantoni BL/BS);
Urs Kamm (Cantone ZH); Aline Knoblauch (SFF, UFAM);
Giorgio Moretti / Adrian Oncelli / Andrina Rosselli (Cantone TI);
Valentin Queloz (WSL); Holger Stockhaus (Cantoni BL/BS);
Marco Vanoni (Cantone GR);
Thomas Zumbrunnen (Cantone VD)

Ulteriore accompagnamento:

Benjamin Augustinus (WSL), Barbara Colucci (SFF, UFAG);
Benjamin Lange (UFAM); Joana Meyer (SFF, UFAM);
Andy Rudin (UFAM); Miriam Widmer (SFF, UFAM)

Informazioni e contatto

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), divisione Foreste,
sezione Protezione e salute del bosco
3003 Berna, tel. 058 469 69 11
wald@bafu.admin.ch | www.bafu.admin.ch

Partenariato

Ufficio federale dell'agricoltura, partner in seno al SFF
3003 Berna, tel. 058 462 25 50
phyto@blw.admin.ch | www.blw.admin.ch

Protezione della foresta svizzera WSS,
Istituto federale di ricerca WSL
8903 Birmensdorf, tel. 044 739 23 88
waldschutz@wsl.ch | www.waldschutz.ch

Grafica e impaginazione

Funke Lettershop AG

Foto di copertina del modulo 6

Andrina Rosselli, Sezione Forestale Cantone Ticino

Link per scaricare il PDF

www.bafu.admin.ch/uv-1801-i

La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

© UFAM 2023

Indice

<u>1</u>	<u>Glossario e abbreviazioni</u>	<u>4</u>
<u>2</u>	<u>Obiettivo e campo d'applicazione del modulo</u>	<u>6</u>
2.1	Obiettivo del modulo	6
2.2	Sorveglianza di organismi nocivi particolarmente pericolosi per il bosco	6
2.3	Basi legali	8
<u>3</u>	<u>Competenze</u>	<u>9</u>
<u>4</u>	<u>Misure di sorveglianza generale</u>	<u>10</u>
<u>5</u>	<u>Misure di sorveglianza specifica</u>	<u>11</u>
<u>6</u>	<u>Rendiconto</u>	<u>13</u>
<u>7</u>	<u>Contributi federali</u>	<u>14</u>
<u>8</u>	<u>Entrata in vigore</u>	<u>15</u>
<u>Allegati</u>		<u>16</u>

1 Glossario e abbreviazioni

Azienda importatrice	<i>Nel presente modulo:</i> azienda che importa in Svizzera merci in imballaggi di legno e paglioli provenienti da Paesi terzi.
Aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari	Aziende che mettono in commercio merci con obbligo di passaporto fitosanitario e che hanno ottenuto dal SFF l'omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari (ad es. vivaio).
Cantone	Servizio cantonale competente (di regola i responsabili cantonali della protezione delle foreste).
Carta del rischio	Carta che mostra la distribuzione geografica del rischio derivante dall'introduzione e dall'insediamento di un determinato organismo nocivo particolarmente pericoloso.
Certificato fitosanitario	Documento ufficiale per il commercio di merci con Stati terzi che comprova che la merce adempie le prescrizioni fitosanitarie del Paese di destinazione.
EPPO	<i>European and Mediterranean Plant Protection Organisation</i> . Organizzazione intergovernativa responsabile della collaborazione europea nell'ambito della salute dei vegetali.
Infestazione	Presenza di individui vivi di un determinato organismo nocivo particolarmente pericoloso su un vegetale o un prodotto vegetale rilevata utilizzando metodi scientificamente convalidati.
IPPC	<i>International Plant Protection Convention</i> (Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali). Trattato internazionale che mira a garantire un'azione coordinata ed efficace per prevenire e controllare l'introduzione e la diffusione di parassiti delle piante e dei prodotti vegetali.
ISPM 15	<i>International Standard for Phytosanitary Measures Nr. 15</i> . Standard internazionale per il materiale da imballaggio in legno. Prescrive che pallet e altri imballaggi in legno massiccio siano sottoposti a un trattamento termico o con gas, poiché il legno potrebbe essere infestato da organismi nocivi pericolosi.
Materiale da imballaggio in legno	Materiali da imballaggio in legno sotto forma di casce, gabbie, avvolgicavi, pallet, piattaforme di carico, spalliere di pallet, paglioli e accessori (elenco non esaustivo). Il materiale da imballaggio in legno per il commercio internazionale al di fuori dell'UE e della Svizzera dev'essere sottoposto a trattamento termico o con gas secondo l'«International Standard for Phytosanitary Measures Nr. 15» e munito del marchio ISPM 15.
Merce a rischio	Merce sensibile proveniente da Paesi a rischio, spedizioni di merci con materiale da imballaggio in legno sensibile proveniente da Paesi a rischio.
Merci	Piante, prodotti vegetali e qualsiasi materiale (in particolare materiale da imballaggio in legno, truciolo, legna da ardere) che possono fungere da portatori di organismi nocivi particolarmente pericolosi o da mezzi di diffusione, inclusi terra e substrato culturale.
Organismo da quarantena (OQ)	Organismo nocivo particolarmente pericoloso 1) non presente o non ampiamente diffuso in Svizzera, 2) che adempie i criteri riportati nell'allegato 1 numero 1 OSalV e 3) contro il quale sono disponibili misure realizzabili ed efficaci atte a evitarne l'introduzione e la diffusione nonché a ridurre i danni che causa (art. 4 cpv. 1 OSalV). Per gli organismi da quarantena vige l'obbligo di notifica e di lotta.
Organismo da quarantena potenziale (OQpot)	Organismo nocivo particolarmente pericoloso per il quale occorre verificare se adempie i criteri per la regolamentazione quale organismo da quarantena (art. 5 OSalV). Per gli OQpot sono definite misure provvisorie.
Organismo da quarantena prioritario (OQprio)	Organismo da quarantena contro il quale la lotta è più urgente in quanto può potenzialmente causare danni economici, sociali o ecologici più gravi nel territorio svizzero o dell'UE (art. 4 cpv. 2 OSalV).
Organismo da quarantena rilevante per le zone protette	Organismo da quarantena diffuso in Svizzera, ma non ancora individuato in determinate zone dove presenta un elevato potenziale di danno. Ha lo status di organismo da quarantena solo nelle zone protette appositamente delimitate, ma non nel resto della Svizzera.
Organismo nocivo particolarmente pericoloso (ONPP)	Organismo nocivo che, in caso di introduzione e diffusione, è in grado di causare gravi danni economici, sociali o ecologici.
Organismo regolamentato non da quarantena (ORNQ)	Organismo nocivo particolarmente pericoloso che non soddisfa (più) i criteri per gli organismi da quarantena e che viene trasmesso principalmente da vegetali specifici destinati alla piantagione. Considerata la loro diffusione, per questi organismi non sussiste l'obbligo di notifica né di lotta. Tuttavia, per prevenire danni economici, sementi e vegetali specifici possono essere immessi sul mercato per scopi commerciali solo se indenni da ORNQ (o se l'infestazione è inferiore a una determinata soglia) (art. 5a OSalV).
Paesi a rischio	Paesi in cui un determinato organismo nocivo particolarmente pericoloso è autoctono o nei quali tale organismo è stato introdotto ed è diffuso.

Passaporto fitosanitario	Documento ufficiale per il commercio di merci all'interno della Svizzera e con l'UE che comprova che le merci adempiono le prescrizioni fitosanitarie.
Servizio fitosanitario federale (SFF)	Servizio responsabile della salute dei vegetali a livello nazionale; è diretto congiuntamente da UFAM e UFAG.
Sito a rischio SFF	Sito nel quale è presente un rischio elevato di introduzione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso in Svizzera (zone di frontiera, porti, aeroporti) e che viene monitorato con trappole nell'ambito della sorveglianza del territorio attuata dal SFF.
Sorveglianza del territorio	Tipo di sorveglianza specifica. Raccolta attiva di dati specifici in funzione della biologia degli OQ e in base al rischio, al fine di poter fornire indicazioni sulla loro presenza. La sorveglianza del territorio include rilevamenti finalizzati a provare l'assenza di infestazione e consentire il riconoscimento precoce (scoperta scientifica precoce) di possibili infestazioni da parte di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Sorveglianza di organismi nocivi particolarmente pericolosi	Sorveglianza generale e specifica.
Sorveglianza generale	Sorveglianza finalizzata al riconoscimento precoce di possibili infestazioni da organismi nocivi particolarmente pericolosi. Le informazioni sulla presenza di detti organismi all'interno di un territorio vengono raccolte da diverse fonti e senza limiti di tempo. Le varie fonti includono il SFF, Cantoni, Comuni (aziende forestali, uffici competenti in materia di edilizia e di spazi verdi), istituzioni di ricerca, università, musei, società scientifiche, il grande pubblico ecc.
Sorveglianza specifica	Raccolta attiva di dati specifici su determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi basata sul rischio ed estesa su un determinato periodo. Rientrano nelle sorveglianze specifiche, ad esempio, i controlli eseguiti in vivai e aziende importatrici, la sorveglianza del territorio e altre sorveglianze.
Altre sorveglianze specifiche in funzione del rischio	Parte della sorveglianza specifica. Rilievi temporalmente e/o territorialmente limitati relativi alla presenza o all'assenza di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi all'interno o all'esterno del bosco.
WSL	Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio. Nell'ambito della gestione dei rischi biotici cui sono esposte le foreste, è competente per le questioni tecniche e scientifiche, segnatamente per la diagnosi, il rilevamento dei dati, la consulenza e la trasmissione di conoscenze.
WSSweb	Portale di segnalazione basato sul web del gruppo Protezione delle foreste svizzere (WSS) del WSL per l'inoltro di segnalazioni e domande concernenti la protezione del bosco, per il disbrigo dell'attività diagnostica giornaliera e per la raccolta dei dati necessari per la sorveglianza del territorio.

2 Obiettivo e campo d'applicazione del modulo

2.1 Obiettivo del modulo

Il presente modulo espone i vari aspetti della sorveglianza di organismi nocivi particolarmente pericolosi per il bosco in Svizzera e illustra le misure da adottare per la sorveglianza generale e per la sorveglianza specifica – in particolare la sorveglianza del territorio – nella **zona indenne da infestazioni**.

Inoltre, concretizza le misure, i compiti e le competenze dei servizi e delle autorità coinvolti.

Le misure per ridurre il rischio d'importazione (divieti d'importare, condizioni e controlli sull'importazione) non sono oggetto del presente modulo.

2.2 Sorveglianza di organismi nocivi particolarmente pericolosi per il bosco

Per prevenire l'importazione e l'insediamento di organismi nocivi particolarmente pericolosi e per riconoscere per tempo possibili infestazioni, in Svizzera e nell'UE vengono adottate diverse misure (fig. 1). Queste misure sono (in particolare):

1) Per ridurre il rischio d'importazione:

- Divieti d'importare
- Condizioni di importazione (ad es. ISPM 15, certificato fitosanitario e passaporto fitosanitario)
- Controlli all'importazione

Queste misure 1) *non* vengono approfondite nel presente modulo.

2) Per riconoscere per tempo un'eventuale introduzione:

- Controlli in funzione del rischio delle aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari
- Controlli in funzione del rischio delle aziende importatrici (ISPM 15)

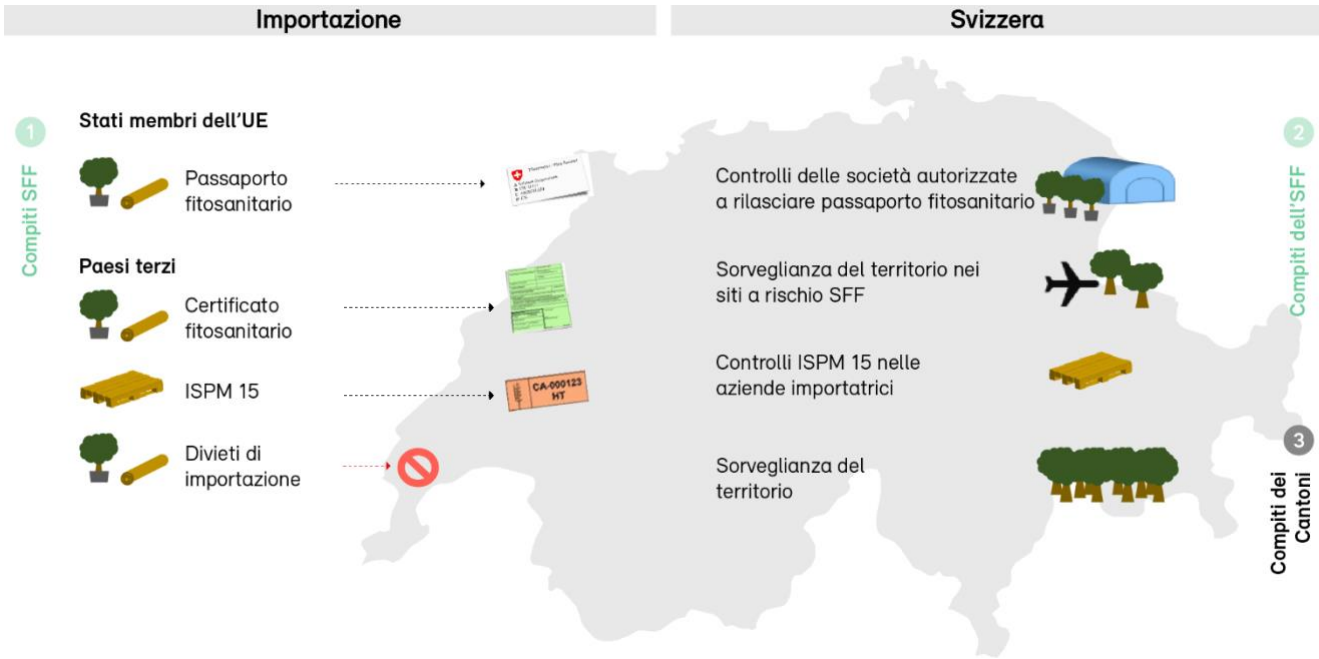
3) Per riconoscere per tempo un'infestazione:

- Sorveglianza nell'ambito del lavoro quotidiano
- Sorveglianza del territorio
- Altri tipi di sorveglianza specifica in funzione del rischio (ad es. per chiarire la presenza di un organismo in una regione specifica)

A ogni misura si aggiunge la **sensibilizzazione** dei gruppi target corrispondenti (ad es. viaggiatori, settori, opinione pubblica).

Fig. 1: Panoramica delle diverse misure specifiche

Panoramica delle diverse misure specifiche (1) per la riduzione del rischio d'importazione di un ONPP, (2) per il riconoscimento precoce di un'introduzione (controlli in funzione del rischio delle aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari e delle aziende importatrici) o (3) per il riconoscimento precoce di un'infestazione (sorveglianza del territorio) da parte di un ONPP.



La **sorveglianza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi per il bosco** nella zona indenne può essere suddivisa in sorveglianza specifica e sorveglianza generale, come di seguito illustrato.

Fig. 2: Panoramica dei tipi di sorveglianza di organismi nocivi particolarmente pericolosi per il bosco

Sorveglianza di organismi nocivi particolarmente pericolosi per il bosco

Sorveglianza generale	Sorveglianza specifica
- Sorveglianza nell'ambito del lavoro quotidiano - Sensibilizzazione - Strumenti giuridici (ad es. obbligo di notifica per specifici organismi nocivi particolarmente pericolosi)	- Controlli in funzione del rischio delle aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari - Controlli in funzione del rischio delle aziende importatrici - Sorveglianza del territorio* - Altre sorveglianze in funzione del rischio

* Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore in Svizzera una nuova normativa sulla salute dei vegetali che, rispetto alla precedente regolamentazione, precisa la **sorveglianza del territorio** per gli organismi nocivi particolarmente pericolosi. Ciò determina tra l'altro un cambio di paradigma da «*not known to occur*» a «*known not to occur*»: invece di presupporre, come avveniva in passato, che un determinato organismo non è presente fintanto che la sua presenza non è stata dimostrata, tale organismo viene cercato in modo mirato al fine di poter confermare che la zona esaminata è indenne.

Per verificare l'assenza di infestazione e per riconoscere per tempo possibili infestazioni da parte di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi (all. A1) in Svizzera, nell'ambito di un progetto pilota triennale curato dal SFF, da sei Cantoni e dal WSL è stato elaborato un piano per la sorveglianza del territorio (cfr. cap. 5).

2.3 Basi legali

A) Sorveglianza generale

Secondo gli articoli 27 e 27a della legge forestale (LFo; RS 921.0) e l'articolo 29 dell'ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01), i Cantoni effettuano la sorveglianza degli organismi nocivi sul loro territorio (all'interno e all'esterno del bosco).

Le misure contro l'introduzione e la diffusione di organismi da quarantena (OQ) sono illustrate nel capitolo 4 dell'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV; RS 916.20), fra cui in particolare l'obbligo generale di notifica al Cantone (o al SFF in caso di infestazione in un'azienda omologata per il rilascio di passaporti fitosanitari) in caso di sospetto o di presenza constatata di un OQ.

B) Sorveglianza specifica

Controlli in funzione del rischio delle aziende omologate per il rilascio del passaporto fitosanitario

Secondo l'articolo 78 OSaIV, il SFF controlla annualmente se le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari adempiono ancora le condizioni di omologazione a tal fine previste.

Controlli in funzione del rischio delle aziende importatrici

Le misure speciali adottate per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi (fatta eccezione per gli ORNQ) tramite merci con materiale da imballaggio in legno proveniente da Stati terzi sono riportate nell'allegato 4 dell'ordinanza concernente le misure fitosanitarie per le foreste (OMF-UFAM; RS 916.202.2).

Sorveglianza del territorio

Secondo l'articolo 18 OSaIV, i servizi cantonali competenti attuano a cadenza annuale una sorveglianza della situazione fitosanitaria relativamente alla presenza di organismi da quarantena da trattare in via prioritaria e di organismi da quarantena rilevanti per le zone protette. La sorveglianza della situazione fitosanitaria deve avvenire in funzione del rischio. Il DEFR e il DATEC possono emanare disposizioni di sorveglianza specifiche. Possono organizzare campagne di sorveglianza in collaborazione con i Cantoni al fine di verificare la situazione fitosanitaria relativa a determinati OQ e OQpot.

Gli organismi da quarantena da trattare in via prioritaria sono specificati nell'ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC; RS 916.201) e le liste corrispondenti vengono costantemente aggiornate.

Ulteriori disposizioni concernenti organismi specifici soggetti all'obbligo di sorveglianza sono presenti nell'OMF-UFAM.

Le basi giuridiche generali per la gestione degli organismi nocivi sono esposte nell'introduzione all'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco (www.bafu.admin.ch/uv-1801-i).

3 Competenze

Le competenze per la sorveglianza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi per il bosco nella zona indenne sono così ripartite:

- a) Fatto salvo il punto b), la sorveglianza è di competenza dei **Cantoni**.
- b) La sorveglianza delle aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari, delle aziende importatrici e dei siti a rischio SFF compete al **SFF**.
- c) L'accompagnamento scientifico della sorveglianza e la diagnostica di laboratorio sono di competenza del **WSL**.

4 Misure di sorveglianza generale

Cantoni

- a) **Sorveglianza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi** nell'ambito del lavoro quotidiano.
- b) **Notifica immediata al WSL** (Protezione della foresta svizzera) in caso di sospetta presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso soggetto a obbligo di notifica.
- c) **Sensibilizzazione del personale forestale e altro personale competente** in merito agli organismi nocivi particolarmente pericolosi e ai relativi sintomi (con particolare attenzione ai tipi di sorveglianza del territorio).
- d) Sostegno del SFF alle misure di sensibilizzazione.

SFF

- a) **Verifica** continua della **situazione in funzione della minaccia** proveniente dai Paesi a rischio. Eventuale adeguamento del regime di controllo (all. 4 n. 1 OMF-UFAM) e dell'obbligo di notifica.
- b) Nel caso di aggravamento della situazione di rischio, adottare **misure di sensibilizzazione** adeguate a livello nazionale (incl. corsi di formazione di base e continua del personale specializzato).

WSL

- a) **Sensibilizzazione** del personale specializzato nell'ambito di corsi di formazione di base e continua.
- b) **Diagnostica di laboratorio** dei campioni sospetti per verificare la presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi. Si applicano metodi conformi agli standard EPPO e ai protocolli di diagnosi IPPC, se disponibili.

Importatori di merci a rischio (aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari e aziende importatrici)

- a) **Obbligo di notifica** al SFF in caso di sospetto o di infestazione da parte di un OQ o OQpot o in presenza di un rischio di infestazione elevato (ad es. comunicazione al SFF se un'elevata quota di legno contenuta in prodotti a base di corteccia presenta un rischio elevato).
- b) In generale (salvo in caso di utilizzo di pallet EUR/EPAL) si **raccomanda** di scaricare rapidamente la merce all'arrivo e/o di eseguire rapidamente il trasbordo, di non stoccare o riutilizzare gli imballaggi in legno e di eliminarli rapidamente in un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) ufficiale.
- c) **Sostegno** ai controlli occasionali delle aziende effettuati dalle autorità.

5 Misure di sorveglianza specifica

Cantoni

- a) Selezione delle **superfici per la sorveglianza del territorio** secondo l'allegato A2.
- b) Gestione delle **trappole** e rilevamento dei **sintomi** e, all'occorrenza, altri criteri secondo il manuale relativo alla sorveglianza del territorio¹.
- c) Spedizione puntuale dei **campioni** al WSL conformemente al manuale di sorveglianza del territorio.
- d) Inserimento puntuale dei **dati** relativi al rilevamento dei sintomi e alla gestione delle trappole nella piattaforma WSSweb conformemente al manuale di sorveglianza del territorio.
- e) **Notifica immediata al WSL** (Protezione della foresta svizzera) in caso di sintomi sospetti di un organismo nocivo particolarmente pericoloso.
- f) Sensibilizzazione del personale forestale e altro personale competente in merito agli organismi della sorveglianza del territorio.
- g) Se necessario, **altri tipi di sorveglianza** in funzione del rischio.

Il **numero di superfici** per ogni tipo di superficie è definito per ogni Cantone in funzione del rischio (all. 3) e viene stabilito dal SFF, dopo aver consultato i Cantoni.

SFF

- a) **Controllo di materiale da imballaggio in legno** (merci soggette all'obbligo di notifica secondo l'all. 4 OMF-UFAM) proveniente da Paesi terzi nonché presso importatori e aziende di lavorazione del legno che importano merci direttamente da Paesi a rischio. Le importazioni da Paesi dell'UE sono sottoposte a campionamento solo in caso di fondati sospetti².
- b) **Controlli delle aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari**³.
- c) **Sorveglianza del territorio** in siti SFF mediante trappole.
- d) Nel caso di presunta infestazione da un organismo nocivo particolarmente pericoloso durante i controlli di cui ai punti a-c, **prelevamento di campioni** e analisi da parte del WSL.
- e) **Valutazione dei metodi e delle procedure** di sorveglianza del territorio prima di ogni nuovo periodo degli accordi programmatici (ogni quattro anni).

¹ Su incarico del SFF, il WSL mette a disposizione dei Cantoni le **disposizioni tecniche**, ad es. calendario, schede informative sugli organismi, guide dettagliate e calendario di sorveglianza sotto forma di un manuale.

La frequenza di svuotamento delle trappole e i periodi di cattura vengono definiti tenendo conto della biologia dell'organismo, della fattibilità concreta sul campo, delle risorse disponibili e delle capacità di laboratorio interne.

² Ulteriori informazioni: www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Bosco e legno > Informazioni per gli specialisti > Esecuzione e misure > Imballaggi di legno – ISPM15

³ Ulteriori informazioni: www.salute-dei-vegetali.ch

WSL

- a) **Formazione** di personale qualificato addetto ai controlli d'intesa con i Cantoni, in modo da poter gestire adeguatamente le misure di sorveglianza e garantire la corretta gestione delle trappole e il corretto campionamento. Formazione del personale del SFF ai fini dello svolgimento professionale del campionamento di merci a rischio e della corretta gestione delle trappole.
- b) **Diagnostica di laboratorio** dei campioni di piante e parti di piante sensibili, legname sensibile e cortecce sensibili come pure, se opportuno, di vettori per accertare la presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi. A questi si aggiunge qualsiasi materiale che possa fungere da portatore di organismi nocivi particolarmente pericolosi (incl. la terra). Il numero di campioni viene stabilito in base a criteri tecnici e scientifici. Se disponibili, si applicano metodi conformi agli standard EPPO e/o ai protocolli IPPC.
- c) **Monitoraggio specifico** di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi d'intesa con il SFF.
- d) All'occorrenza, **consulenza** ai Cantoni nella selezione delle superfici per la sorveglianza del territorio e nell'esecuzione tecnica dei compiti di sorveglianza.
- e) Messa a disposizione di materiale per la sorveglianza del territorio (ad es. feromoni, trappole) per i Cantoni e il SFF.
- f) Messa a disposizione di un **manuale per la sorveglianza del territorio** all'attenzione dei Cantoni contenente schede informative relative agli organismi, calendari di sorveglianza, istruzioni per il lavoro sul terreno ecc.
- g) Creazione di nuove **carte del rischio** e adeguamento di quelle esistenti, se opportuno e d'intesa con il SFF (all. 3).
- h) **Verifica** periodica **dei metodi e delle procedure** di sorveglianza del territorio.

6 Rendiconto

I **Cantoni** presentano al SFF un rapporto sulla sorveglianza del territorio (cap. 5) attraverso l'inserimento dei risultati della sorveglianza nella piattaforma WSSweb (entro due settimane dai rilevamenti sul campo per la sorveglianza del territorio, annualmente per gli altri tipi di sorveglianza).

Nel suo rapporto annuale e nella pubblicazione «Situazione fitosanitaria dei boschi», il **WSL** informa il SFF e i Cantoni in merito ai risultati della sorveglianza generale e della sorveglianza del territorio per gli organismi nocivi particolarmente pericolosi e assiste il SFF nel rendiconto internazionali.

Il **SFF** garantisce la trasmissione delle informazioni rilevanti agli organismi internazionali (segretariato EPPO, Commissione europea) entro il 30 aprile.

Attenzione: in caso di sospetta presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso soggetto a obbligo di notifica si applica il *piano d'emergenza generico* relativo alla gestione degli OQ ed eventualmente i moduli dell'aiuto all'esecuzione Protezione del bosco specifici per l'organismo in questione. **Il Cantone informa immediatamente il WSL e, in caso di infestazione constatata, anche il SFF.**

7 Contributi federali

Per i contributi dell'UFAM ai costi di sorveglianza e di lotta dei Cantoni nell'ambito degli accordi programmatici sono determinanti la legge forestale (LFo; RS 921.0), l'ordinanza sulla foresta (OFo; RS 921.01) e l'OSaIV. Le modalità di versamento dei contributi sono stabilite nel manuale dell'UFAM «Accordi programmatici nel settore ambientale» o nella LFo e nell'OFo.

8 Entrata in vigore

Il presente modulo entra in vigore il 1.3.2024.

Servizio fitosanitario federale (SFF)

Aline Knoblauch

Co-direttrice del comitato direttivo

Allegati

A1 Sorveglianza del territorio: organismi

Nel quadro della sorveglianza del territorio vengono monitorati tutti gli OQprio e, se necessario, altri OQ. In presenza di un rischio fitosanitario elevato, nuove specie possono essere inserite nell'elenco delle specie soggette a obbligo di sorveglianza sul territorio.

A) OQprio

Nome scientifico	Nome comune	Organismo
<i>Agrilus anxius</i>	Trivellatrice della betulla	Insetto
<i>Agrilus planipennis</i>	Minatore smeraldino del frassino	Insetto
<i>Anoplophora chinensis</i>	Tarlo asiatico delle radici	Insetto
<i>Anoplophora glabripennis</i>	Tarlo asiatico del fusto	Insetto
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	Nematode del pino	Nematode
<i>Dendrolimus sibiricus</i>	Falena siberiana	Insetto

Informazioni sugli OQprio sono disponibili sulla *pagina web dell'UFAM concernente gli organismi nocivi pericolosi per il bosco*.

B) Altri OQ da monitorare

Nome scientifico	Nome comune	Organismo
<i>Fusarium circinatum</i>	Cancro resinoso del pino	Fungo
<i>Phytophthora ramorum</i>	Morte improvvisa della quercia	Oomiceta

Stato: 2023.

A2 Sorveglianza del territorio: selezione delle superfici

Nell’ambito della sorveglianza del territorio, gli organismi nocivi particolarmente pericolosi da sottoporre a sorveglianza vengono cercati sui cinque **tipi di superficie** seguenti, corrispondenti alle specie di piante ospiti interessate.

- A) Nematode del pino e cancro resinoso del pino (sigle in tedesco: KHN / PFK)
- B) Falena siberiana e marciume rosso, eterobasidio (sigle in tedesco: SSS / PET)
- C) Tarlo asiatico del fusto und tarlo asiatico delle radici (sigle in tedesco: ALB / CLB)
- D) Rodilegno bronzeo della betulla (sigla in tedesco: BPK)
- E) Minatore smeraldino del frassino (sigla in tedesco: EPK)

Per la selezione delle superfici, sulla piattaforma WSSweb sono disponibili le **carte del rischio** ad alta risoluzione del WSL (all. 3). Le superfici devono essere selezionate nel modo seguente:

- Dimensioni: 50 × 200 m, valutabile secondo la posizione
- Numero di alberi per superficie: idealmente 25 specie di alberi bersaglio
- Specie di alberi bersaglio e posizione ottimale secondo la tabella 1.

Si consiglia di contrassegnare gli alberi e informare i proprietari. L’esperienza ha dimostrato che è utile registrare gli alberi tramite GPS e creare una mappa.

Tab. 1: Specie di alberi bersaglio e posizione ottimale (in grigio) per la selezione delle superfici per tipo di superficie

Ulteriori dettagli sono riportati nelle celle corrispondenti.

Tipo di superficie	ALB / CLB	BPK	EPK	KHN / PFK	SSS / PET
Specie di alberi bersaglio	<i>Aesculus</i> spp., <i>Acer</i> spp. (incl. aceri ornamentali), <i>Platanus</i> spp., <i>Betula</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp.	<i>Betula</i> spp.	<i>Fraxinus</i> spp.	<i>Pinus sylvestris</i> , <i>P. nigra</i> (<i>P. mugo</i>)	<i>Larix decidua</i> , <i>L. kaempferi</i>
Parchi					
Boschi alle periferie delle città				Posizioni asciutte e calde	
Viali alberati					
In prossimità di vivai, centri giardinaggio	Fino a 150 m di distanza				
In prossimità di zone industriali	Fino a 150 m di distanza				
In prossimità di importatori di pietre, mercati dell’edilizia	Fino a 150 m di distanza / rilevante solo per ALB				

Stato: 2023 .

A3 Sorveglianza del territorio: carte del rischio, densità di superficie e distribuzione

Carte del rischio

Le carte illustrano la distribuzione geografica della probabilità d'insediamento relativa per circondario riferita a un determinato organismo nocivo particolarmente pericoloso. La probabilità d'insediamento è formata dalla probabilità d'introduzione e dall'idoneità ecologica relativa. Le carte offrono ai Cantoni una base decisionale utile per selezionare le superfici ai fini della sorveglianza del territorio a livello di circondario. Nella selezione delle superfici è possibile integrare le conoscenze specifiche dei Cantoni con le informazioni fornite dalle carte.

Le carte del rischio sono disponibili sulle *pagine web dell'UFAM specifiche per i vari organismi* (risoluzione approssimativa) e sulla piattaforma WSSweb (alta risoluzione).

Per la creazione delle carte si è tenuto conto dei dati seguenti: volume delle importazioni note come via d'introduzione degli organismi specifici, densità di popolazione e presenza accertata di piante ospiti nel bosco e nella zona urbana.

Numero di superfici e distribuzione

Per definire il numero necessario di superfici da sorvegliare per ogni tipo di superficie in tutta la Svizzera è stato utilizzato un modello bioeconomico che ha permesso di rispondere a tre domande:

1) Investimento finanziario ottimale per la sorveglianza del territorio in Svizzera (in numero di superfici)

Si tratta di calcolare il numero ideale di risorse o superfici per raggiungere l'equilibrio tra i costi per la sorveglianza e i costi senza sorveglianza. Dal momento che non si conoscono a sufficienza molti dei potenziali costi causati dall'introduzione di organismi nocivi particolarmente pericolosi (ad es. costi in caso di perdita di una funzione del bosco dopo l'infestazione da parte di un determinato organismo), i risultati di questi modelli sono considerati come una sottostima delle risorse effettivamente necessarie. Il numero globale delle superfici per la sorveglianza del territorio in Svizzera è stato calcolato in base ai risultati sopra riportati a titolo orientativo e in base alle risorse disponibili.

2) Distribuzione del numero di superfici per organismo

Il modello bioeconomico è stato utilizzato per ponderare i costi e i benefici dei diversi tipi di superficie. Partendo da tale base, ai tipi di superficie sono state assegnate risorse diverse come riportato nella tabella 2.

3) Distribuzione delle superfici tra i Cantoni

La distribuzione spaziale delle superfici è stata basata sul modello che determina la distribuzione ottimale delle superfici per circondario. I risultati mostrano i circondari nei quali si dovrebbero delimitare più superfici e quelli nei quali non servono o servono solo poche superfici per ottimizzare la ricerca di organismi nocivi particolarmente pericolosi. I circondari con le probabilità di insediamento più elevate variano in funzione della specie. Secondo questa analisi costi-benefici basata sul rischio, ai singoli Cantoni viene assegnato il numero ottimale di superfici (fig. 3).

Maggiori informazioni sul processo di elaborazione delle carte e sui modelli sono disponibili nel rapporto finale del WSL *Modellierungen für die Gebietsüberwachung der Schweiz* (disponibile in tedesco), pubblicato sul sito web Protezione del bosco⁴.

⁴ Ulteriori informazioni: www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Bosco e legno > Informazioni per gli specialisti > Esecuzione e misure > Protezione del bosco

Numero di superfici e distribuzione: risultati

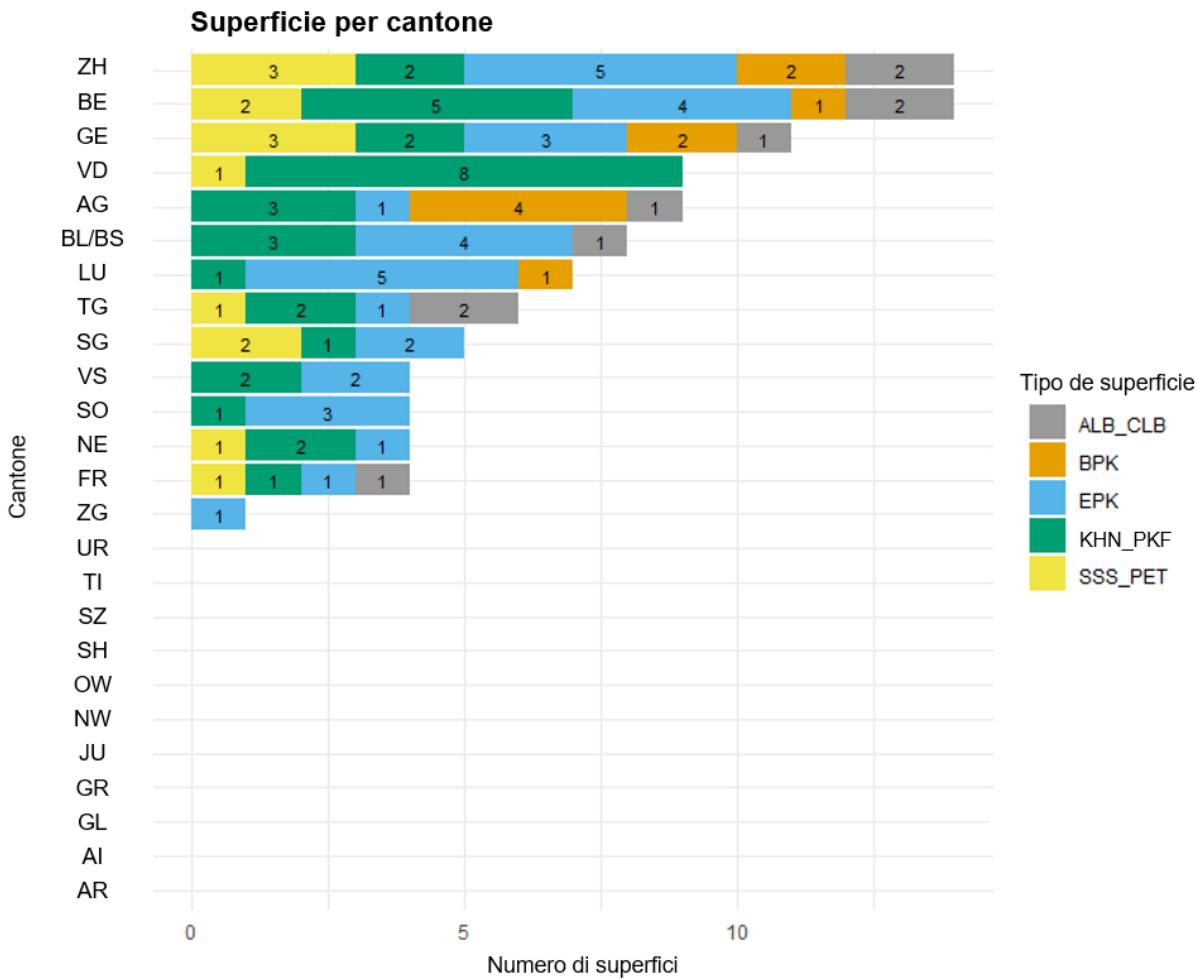
Considerati a titolo orientativo i risultati in 1) e tenuto conto delle risorse disponibili, si è impostato a 100 il numero di superfici totali monitorate da parte dei Cantoni in Svizzera, con un minimo di 10 superfici per ogni tipo.

Queste 100 superfici sono state distribuite come segue per tipo di superficie e Cantone:

Tab. 2: Numero di superfici per tipo di superficie

Tipo di superficie	Superfici totali
Tarło asiatico delle radici e tarlo del fusto	10
Trivellatrice della betulla	10
Minatore smeraldino del frassino	33
Nematode del pino e cancro resinoso del pino	33
Falena siberiana e marciume rosso, eterobasidio	14

Fig. 3: Distribuzione e numero di tipi di superfici per cantone



I Cantoni comunicano il loro fabbisogno finanziario in base alle aree sorvegliate durante la negoziazione degli accordi di programma. In linea di principio, i Cantoni possono, in casi giustificati, monitorare più aree di quelle raccomandate dal modello. Il contributo finanziario e personale delle istituzioni coinvolte (WSL, UFAM, SFF) a queste aree aggiuntive dipende dalle risorse disponibili.

Esempio di calcolo dei costi

$(\text{Numero di superfici per tipo di superficie } A) \times (\text{costi per superficie } A) = (\text{costi all'anno per tipo di superficie } A)$

Tab. 3: Costo in ore per tipo di superficie e all'anno risultanti dalla fase pilota 2020-2022 (media dei dati dai Cantoni BL, BS, GR, TI, VD, ZH per una superficie, per tipo di superficie e per anno)
Trattandosi di un fattore fortemente variabile tra un Cantone e l'altro, la trasferta dovrebbe essere considerata caso per caso.

Tipo di superficie	Trasferta	Svuotamento trappole	Diradamento delle chiome	Rilevamento dei sintomi	Formazione a cura del WSL	Ammin.	Totale
ALB/CLB	8	1,7	1,5	2	1,6	2,4	17,1
BPK	3	1,4	1,5	1,9	1,6	2,4	11,7
EPK	4	2,5	1,5	2,6	1,6	2,4	14,4
KHN/PFK	4,9	1,8	1,3	0,8	1,6	2,4	12,8
SSS/PET	4,5	1,6	1,4	0,9	1,6	2,4	12

Esempio Cantone di Zurigo:

$(3 \times \text{SSS/PET}) + (2 \times \text{KHN/PKF}) + (5 \times \text{EPK}) + (2 \times \text{BPK}) + (2 \times \text{ALB/CLB})$	
$3 \times 12 + 2 \times 12,8 + 5 \times 14,4 + 2 \times 11,7 + 2 \times 17,1$	= 191,2 ore all'anno
	= 23 giorni di 8,3 ore all'anno

Per conservare o migliorare la credibilità delle affermazioni è opportuno adeguare periodicamente questi modelli allo stato delle conoscenze.